



**Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE MARCHE**

Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  
CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403

sito internet: [www.figcmarche.it](http://www.figcmarche.it)

e-mail: [cr.marche01@lnd.it](mailto:cr.marche01@lnd.it)

pec: [marche@pec.figcmarche.it](mailto:marche@pec.figcmarche.it)

**Stagione Sportiva 2025/2026**

### **Comunicato Ufficiale N° 218 del 20/04/2026**

#### **CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da  
Avv. Piero Paciaroni – Presidente  
Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente  
Avv. Francesco Scaloni – Componente  
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente  
Dott.ssa Donatella Bordi – Componente  
Avv. Francesco Paoletti – Componente  
Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 20 aprile 2026, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, ha pronunciato le seguenti decisioni

**Reclamo n. 56/CSAT 2025/2026  
Dispositivo n. 56/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 56 promosso dalla società A.S.D. CAPODARCO CALCIO in data 05/02/2026 avverso la sanzione dell'inibizione fino al 27/05/2026 al dirigente ROGANTE FAUSTO applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 154 del 04/02/2026, ha emesso il seguente

#### **DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla l'inibizione al dirigente Sig. ROGANTE FAUSTO.

Ordina la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti di sua competenza alla luce di quanto emerso dalla relazione della Procura Federale.

Dispone la restituzione del relativo contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 20 aprile 2026.

Il Relatore  
F.to in originale  
Lorenzo Casagrande Albano

Il Presidente  
F.to in originale  
Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 20 aprile 2026**

Il Segretario  
F.to in originale  
Alver Torresi

\* \* \*

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE  
PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 210 – RIUNIONE DEL 13 APRILE 2026

Reclamo n. 69/CSAT 2025/2026  
Decisione n. 69/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da Avv. Piero Paciaroni – Presidente  
Avv. Francesco Scaloni – Componente  
Dott. Lorenzo Casagrande – Componente  
Dott.ssa Donatella Bordi – Componente  
Avv. Francesco Paoletti – Componente  
nella riunione del 13 aprile 2026 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 69 promosso dalla società U.S.D. OSIMANA in data 28/03/2026 avverso la sanzione dell'ammenda di Euro 1000,00 (mille/00) applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 192 del 25/03/2026,  
- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;  
- letto il preannuncio ed il reclamo;  
- relatore Lorenzo Casagrande Albano;  
- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,  
ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 27 marzo 2026 la società U.S.D. OSIMANA ha proposto reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di Euro 1.000,00 (mille/00) applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 192 del 25/03/2026, chiedendo l'annullamento del provvedimento o una significativa riduzione della sanzione.

La reclamante ha motivato la propria richiesta, sostenendo che gli " *insulti* " sarebbero stati " *...localizzati... in un ambito ristretto e defilato dello Stadio, non percepiti né in tribuna né crediamo neanche dall'ispettore degli arbitri* ".

Ha altresì precisato che " *Non sono arrivati dalla tifoseria organizzata attraverso cori, facilmente individuabili* " ed ha aggiunto che " *...il Sig. Arbitro non ha ritenuto necessario sospendere la partita, come sempre in questi casi, dando la possibilità alla Società di intervenire tempestivamente.* " .

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: " *I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.* " per cui il referto dell'arbitro e degli assistenti ha fede privilegiata rispetto all'accaduto ed ai comportamenti messi in atto dai tesserati e dal pubblico.

Nel caso in esame l'assistente dell'arbitro n. 2 ha refertato che " *Per l'intera durata della gara i sostenitori della società locale OSIMANA, posizionati in prossimità della mia zona di competenza, mi hanno rivolto costantemente insulti gravissimi, minacce di morte e offese a sfondo razziale e omofobo.* ", precisando nel dettaglio molte delle frasi rivoltigli che sono consistite sia in minacce di morte nei confronti suoi e dei suoi familiari, sia in ripetuti insulti sia a sfondo razziale che omofobo, oltre che in ulteriori ingiurie e minacce.

Alla luce di tali plurimi comportamenti sanzionabili, la pena inflitta risulta essere congrua ed il reclamo va respinto.

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla Società U.S.D. OSIMANA.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 13 aprile 2026.

Il Relatore  
Lorenzo Casagrande Albano

Il Presidente  
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 16 aprile 2026

Il Segretario  
Alver Torresi

Reclamo n. 70/CSAT 2025/2026  
Decisione n. 70/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 13 aprile 2026 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 70 promosso dalla società A.S.D. OSIMO STAZIONE FIVE in data 30/03/2026 avverso la sanzione dell'ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00) applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona con delibera pubblicata sul C.U. n° 82 del 25/03/2026,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;
  - letto il preannuncio ed il reclamo;
  - relatore Francesco Scaloni;
  - ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
- ha pronunciato la seguente decisione.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 30 marzo 2026 la società A.S.D. OSIMO STAZIONE FIVE ha proposto reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00) applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona con delibera pubblicata sul C.U. n° 82 del 25/03/2026, chiedendo una revisione della sanzione, sostenendo che gli insulti provenienti dal pubblico non erano rivolti al direttore di gara, ma ad un giocatore della squadra avversaria che aveva rivolto un " *gestaccio* " alla tribuna dopo la presunta mancata concessione di un calcio di rigore a favore della squadra di casa.

La reclamante ha poi dichiarato che né il pubblico né i dirigenti avrebbero usato espressioni discriminatorie per motivi di razza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: *“I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “ per cui il referto dell'arbitro e degli assistenti ha fede privilegiata rispetto all'accaduto ed ai comportamenti messi in atto dai tesserati e dal pubblico.*

Nel caso in esame l'arbitro ha refertato che *“ Dal 30 minuto del secondo tempo fino al 40 minuto... a seguito di una decisione tecnica del sottoscritto il pubblico dell'Osimo Stazione Five mi rivolgeva insulti...”*, precisando nel dettaglio le molte parole e frasi a lui rivolte, di cui diverse ingiuriose ed una discriminatoria.

Il direttore di gara ha anche specificato che tra le frasi pronunciate vi era anche quella *“incompetente, perché ti mandano ad arbitrare”*, frase che conferma che era lui il destinatario delle offese, e non il calciatore n. 3 del Palombina come sostenuto nel reclamo.

Alla luce di tali plurimi comportamenti sanzionabili messi in atto dai sostenitori della reclamante, la pena inflitta risulta essere congrua ed il reclamo va respinto.

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla Società A.S.D. OSIMO STAZIONE FIVE.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 13 aprile 2026.

Il Relatore  
Francesco Scaloni

Il Presidente  
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 16 aprile 2026

Il Segretario  
Alver Torresi

Reclamo n. 71/CSAT 2025/2026  
Decisione n. 71/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 13 aprile 2026 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 71 promosso dalla società CORINALDO CALCIO F.C. ASD in data 27/03/2026 avverso le sanzioni della squalifica fino al 20/05/2026 all'assistente dell'arbitro ROSATI ROBERTO e dell'ammenda di euro 150,00 applicate dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Pesaro Urbino con delibera pubblicata sul C.U. n° 106 del 25/03/2026,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo e la memoria difensiva;

- relatore Donatella Bordi;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 27 marzo 2026 la società CORINALDO CALCIO F.C. ASD ha proposto reclamo avverso le sanzioni della squalifica fino al 20/05/2026 all'assistente dell'arbitro ROSATI ROBERTO e dell'ammenda di euro 150,00 applicate dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Pesaro Urbino con delibera pubblicata sul C.U. n° 106 del 25/03/2026, , chiedendone la riduzione in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame

La reclamante ha motivato la propria richiesta, sostenendo che la ricostruzione dei fatti contenuta nel referto arbitrale sarebbe esagerata rispetto a quanto effettivamente accaduto.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente stabilito che la dichiarazione allegata dalla reclamante alla memoria difensiva è documento non ammissibile in questo procedimento.

L'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: *"I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.*" per cui il referto dell'arbitro ha fede privilegiata rispetto all'accaduto ed ai comportamenti messi in atto dai tesserati e dal pubblico.

Nel caso in esame il direttore di gara ha specificato che per quanto riguarda l'assistente di parte lo stesso si è reso protagonista di più comportamenti sanzionabili.

Infatti il Rosati prima ad alta voce ha usato una espressione blasfema ed ha protestato in maniera irrispettosa: espulso, ha gettato la bandierina a terra, proferendo un'altra espressione blasfema ed insultando l'arbitro.

Poi alla fine del primo tempo ha aspettato l'arbitro fuori dello spogliatoio, protestando, e, invitato ad uscire, non lo ha fatto fino a quando non è stato accompagnato da altro dirigente; infine a fine gara è rientrato, non autorizzato, dal cancello adiacente alle tribune.

Alla luce di tali plurimi comportamenti, la sanzione inflitta risulta essere congrua ed il reclamo va respinto.

Stessa decisione va assunta per ciò che riguarda l'ammenda in quanto sono stati ripetutamente rivolti al direttore di gara dai sostenitori della reclamante pesanti insulti che si sono incrementati dopo l'espulsione dell'assistente, ed anche tale sanzione risulta essere congrua.

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla Società CORINALDO CALCIO F.C. ASD.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 13 aprile 2026.

Il Relatore  
Donatella Bordi

Il Presidente  
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 16 aprile 2026

Il Segretario  
Alver Torresi

#### **Pubblicato in Ancona ed affisso all'albo del C.R. M. il 20/04/2026**

Il Segretario  
(Angelo Castellana)

Il Presidente  
(Ivo Panichi)